DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 19

Obblighi dei mobilitati civili chiamati alle armi e non incorporati - Sanzioni

I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, i quali, presentatisi alle armi, non vengano, per qualsiasi motivo, incorporati, riacquistano senz'altro la condizione di mobilitati civili. Essi devono presentarsi all'ente od associazione, cui appartenevano o da cui dipendevano all'atto della chiamata o del richiamo alle armi, entro dieci giorni da quello in cui sono stati lasciati liberi dall'autorita' militare. Il termine e' pero' di 24 ore se l'ente od associazione di cui sopra ha sede nello stesso Comune in cui risiede l'autorita' militare predetta. Coloro che non ottemperino all'obbligo anzidetto sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno; e se non si presentino neppure entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini come sopra rispettivamente fissati, sono puniti con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	III — Della mobilitazione civile degli Enti e dei cittadini e suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-19-obblighi-dei-mobilitati-civili-chiamati-alle-armi-e-non-incorporati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it